



**PROCEDURA OPERATIVA  
SUBDIREZIONALE**

DIREZIONE TECNICA

RFI TC PS IFS 621 A

Foglio 1 di 25

**COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE**

| <b>PARTE</b> | <b>TITOLO</b> |
|--------------|---------------|
| <b>I</b>     | GENERALITÀ    |
| <b>II</b>    | PRESCRIZIONI  |
| <b>III</b>   | ALLEGATI      |

| <b>Rev.</b> | <b>Data</b>     | <b>Descrizione</b> | <b>Verifica</b> | <b>Autorizzazione</b> |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| A           | 28 gennaio 2003 | Per applicazione   | G. Pisano       | A. Fumi               |
|             |                 |                    |                 |                       |
|             |                 |                    |                 |                       |
|             |                 |                    |                 |                       |



COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE

PROCEDURA OPERATIVA SUBDIREZIONALE

RFI TC PS IFS 621 A

pag. 2 di 25

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PARTE I GENERALITÀ</b> .....  | <b>3</b>  |
| I.1 SCOPO .....  | 3         |
| I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....   | 3         |
| I.3 DOCUMENTAZIONE CORRELATA .....   | 3         |
| I.4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....  | 4         |
| <b>PARTE II PRESCRIZIONI</b> .....   | <b>6</b>  |
| II.1 PRESCRIZIONI GENERALI E PROCEDURALI .....   | 6         |
| II.2 PRESCRIZIONI TECNICHE.....  | 8         |
| II.2.1 Caratteristiche tecniche dei collegamenti di drenaggio.....   | 8         |
| II.2.2 Drenaggi elettrici su tratti di linea non equipaggiati con circuiti di binario .....                              | 8         |
| II.2.3 Drenaggi su linee ferroviarie equipaggiate con circuiti di binario richiedenti<br>l'isolamento di una rotaia..... | 9         |
| II.2.4 Drenaggi su linee ferroviarie equipaggiate con blocco automatico .....  | 9         |
| II.3 MANUTENZIONE E VERIFICHE .....  | 12        |
| <b>PARTE III ALLEGATI</b> .....  | <b>13</b> |
| III.1 - Schema di Contratto da stipulare tra Ente richiedente e RFI .....  | 14        |
| III.2 - Quadro dei rimborsi per gli oneri sostenuti da RFI.....  | 22        |
| III.3 - Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996.....   | 24        |



## PARTE I

# GENERALITÀ

### I.1 SCOPO

Scopo della presente Procedura è quello di regolamentare le modalità di esecuzione dei collegamenti elettrici per la realizzazione di drenaggi unidirezionali tra le strutture metalliche interrate, potenzialmente interessate da correnti disperse nel terreno, e il circuito di ritorno dell'impianto di trazione elettrica a 3 kV<sub>cc</sub> della linee ferroviarie elettrificate della Società Rete Ferroviaria Italiana.

La presente Procedura annulla e sostituisce la Circolare RE/ST.IE/IE/6/97/621 del 21/11/97.

### I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le specifiche, di cui alla presente Procedura, si applicano a tutti i collegamenti di drenaggio richiesti dagli enti gestori di strutture metalliche interrate (gasdotti, oleodotti, acquedotti, ecc.) per il collegamento ai vari tipi di circuiti di ritorno della trazione elettrica (o circuiti di ritorno TE) presenti sulle linee RFI, assicurando il corretto funzionamento degli eventuali circuiti di binario degli impianti di segnalamento.

Gli eventuali collegamenti di drenaggio unidirezionale non rispondenti alle prescrizioni tecniche riportate nella presente Procedura devono essere adeguati previ accordi tra le Parti.

### I.3 DOCUMENTAZIONE CORRELATA

I collegamenti e le apparecchiature che costituiscono l'impianto in oggetto devono essere realizzati secondo la regola d'arte, tenendo conto del luogo d'installazione e nella completa osservanza della normativa in vigore. In particolare devono essere osservate le Leggi e le norme nazionali ed europee, nonché le disposizioni e le raccomandazioni vigenti in materia:

- D.P.R. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- Legge 186/68 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";



**COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE**

PROCEDURA OPERATIVA SUBDIREZIONALE

RFI TC PS IFS 621 A

pag. 4 di 25

- Decreto del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile D.M. 2445/71 "Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto";
- Legge 191/74 "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" e decreti collegati;
- Legge 791/77 "Attuazione della direttiva 72/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione";
- D.lgs n. 626/94 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 89/655/CEE, 85/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro";
- D.lgs. 615/96 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 Maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata alla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 Aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 Luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 Ottobre 1993";
- Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- Direttive Bassa Tensione 73/23 e 93/68 CEE recepite rispettivamente con la Legge 791/1977 e con il D.Lgs 626/1996;
- Direttive Compatibilità Elettromagnetica 89/336 e 93/68 CEE, recepite con il D.Lgs 615/96;
- Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
- Norma UNI CEI 8 6/97 "Dispositivi di protezione catodica - Alimentatore di protezione catodica";
- Norma EN 12954 1/2001 "Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and applications for pipelines";
- Norma UNI 10950 5/2001 "Protezione catodica di strutture metalliche interrato - Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica";
- UNI 10428 12/94 "Impianti di drenaggio unidirezionale";
- Normativa "La manutenzione e i lavori sugli impianti elettrici ferroviari" ed. 1994 e successivi aggiornamenti.

#### **I.4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali della presente scheda, valgono quelle stabilite dalla normativa CEI.

Tra le abbreviazioni più ricorrenti si rammentano:

- FS Ferrovie dello Stato S.p.A.
- RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Metropolis Società del Gruppo FS per le Valorizzazioni e Diversificazioni Patrimoniali
- APCE Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche
- TC Direzione Tecnica



**COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE**

**PROCEDURA OPERATIVA SUBDIREZIONALE**

**RFI TC PS IFS 621 A**

**pag. 5 di 25**

- SSE      Sottostazioni Elettriche
- TE      Trazione Elettrica
- BA      Blocco Automatico
- CI      Connessione Induttiva
- RdS     Rilevatori di Squilibrio
- SO      Struttura Organizzativa
- ST      Specifica Tecnica
- PS      Procedura operativa Subdirezionale
- IFS     Infrastruttura



## PARTE II

# PRESCRIZIONI

### II.1 PRESCRIZIONI GENERALI E PROCEDURALI

L'Ente, che intende realizzare un collegamento elettrico di drenaggio per la protezione di una struttura metallica interrata, deve presentare domanda in duplice copia alla Sede RFI (Compartimento Infrastruttura) territorialmente competente, specificando: il tipo di struttura interrata, la località e la linea ferroviaria interessata, la progressiva chilometrica e la corrente di drenaggio massima richiesta.

Alla domanda deve essere allegato un disegno planimetrico con il tracciato della struttura che si intende proteggere ed eventuali altre strutture ad essa collegate, con le posizioni dei giunti isolanti che delimitano il sistema e gli eventuali impianti di protezione catodica esistenti.

L'Ente richiedente deve inoltre allegare alla domanda gli elaborati tecnici esecutivi del progetto del drenaggio e la relazione dettagliata sulle misure elettriche dalle quali è risultata la necessità o l'opportunità del drenaggio stesso, con una copia dei diagrammi dell'andamento delle grandezze elettriche eventualmente registrate. Qualora il drenaggio sia stato anche sperimentato, la relazione deve comprendere i risultati delle prove effettuate.

Al fine di favorire il coordinamento dell'impianto di protezione richiesto con quello degli altri utenti del sottosuolo, una copia della documentazione deve essere trasmessa, a cura del Richiedente, al Comitato Tecnico Territoriale competente dell'APCE (Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche, di cui RFI è socio), che ha facoltà di effettuare un'indagine conoscitiva presso i propri Soci, per verificare eventuali problemi di interferenza, e di trasmettere i risultati con visto di presa d'atto alla Sede territoriale RFI competente.

RFI dovrà quindi trasmettere con il proprio benestare tecnico, gli elaborati alla corrispondente sede di Metropolis che redigerà lo schema di Contratto singolo (all. III.1), prenderà accordi con l'Ente richiedente, stipulerà il Contratto stesso e quindi emetterà fattura per l'importo di cui all'allegato III.2.

Non appena ricevuta conferma dell'avvenuto pagamento, Metropolis darà il benestare a RFI per l'inizio dei lavori.

Tutti i lavori da effettuarsi in sede ferroviaria per la realizzazione del collegamento di drenaggio, nonché per la manutenzione, l'eventuale rimozione e le parziali modifiche che non comportino nuovi allacciamenti, saranno eseguiti a cura e spese della Società RFI, in conformità alle prescrizioni emanate dalla società RFI stessa, se ed in quanto applicabili.

Il personale dell'Ente richiedente, a ciò formalmente preposto, per accedere alla sede ferroviaria allo scopo di eseguire controlli e misure sul collegamento di drenaggio, deve essere



**COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE**

PROCEDURA OPERATIVA SUBDIREZIONALE

RFI TC PS IFS 621 A

pag. 7 di 25

preventivamente autorizzato dalla Sede territoriale RFI ed accompagnato da personale ferroviario. Allo scopo di evitare gli oneri relativi alla effettuazione delle misure in sede ferroviaria sarà opportuno limitarne al massimo la richiesta ai soli casi di provata necessità.

In tutti i casi i collegamenti di drenaggio devono essere segnalati in sede ferroviaria con targhe (ved. fig. 1) o cippi indicanti in forma indelebile e ben visibile i seguenti dati: nome dell'ente che usufruisce del collegamento di drenaggio, tipo di struttura protetta e progressiva chilometrica del collegamento di drenaggio.

Il riquadro inferiore della targhetta di fig. 1 dovrà essere compilato solo nel caso di apposizione su armadietto.

| ENTE           |             | TIPO CONDUTTURA |  |
|----------------|-------------|-----------------|--|
| A              |             |                 |  |
| B              |             |                 |  |
| C              |             |                 |  |
| Progressiva km |             |                 |  |
| MATR.          |             | COLLAUDO        |  |
| ANNO           |             |                 |  |
| CATEGORIA      | PROGRESSIVO |                 |  |

Materiale: alluminio

Colore delle scritte: nero

Fig. 1 - Targhetta indicatrice per impianti di drenaggio

Gli eventuali collegamenti di drenaggio unidirezionale non rispondenti alle prescrizioni contenute nella presente Procedura devono essere adeguati, previ accordi tra le Parti per la definizione delle modalità e dei tempi di esecuzione.

D'altro canto, devono essere resi conformi alla presente norma, previ accordi tra le Parti, tutti gli esistenti collegamenti di drenaggio unidirezionale, a seguito dell'adozione da parte della Società RFI di nuovi schemi di impianto e/o di nuove tecnologie (v. art. 2 dello schema di contratto - all. III.1).

Inoltre nel caso di costruzione di nuove linee ferroviarie o elettrificazione di linee ferroviarie della Società RFI, devono essere presi accordi tra le Parti per la definizione di eventuali collegamenti elettrici di drenaggio unidirezionale da effettuare sulle preesistenti strutture metalliche.



## II.2 PRESCRIZIONI TECNICHE

Di seguito vengono riportate le prescrizioni tecniche da osservare in dipendenza delle caratteristiche del circuito di ritorno TE delle linee ferroviarie interessate dai collegamenti di drenaggio, tenendo conto dell'assenza o della presenza dei circuiti di binario per il segnalamento.

### II.2.1 Caratteristiche tecniche dei collegamenti di drenaggio

Il collegamento di drenaggio, realizzato in conformità alla norma UNI 10428, deve essere sempre unidirezionale (polarizzato) per consentire il passaggio di corrente solo nel senso dalla struttura interrata alle rotaie impedendo il passaggio di corrente in senso inverso.

Per la protezione contro le sovracorrenti deve essere previsto nel circuito di potenza dell'apparecchiatura di drenaggio unidirezionale un fusibile opportunamente dimensionato.

Nei casi in cui sia necessario utilizzare un alimentatore, per la protezione della struttura, è consentito inserire nel circuito drenante un alimentatore di tensione in corrente continua conforme alla Norma UNI-CEI 8, verificandone la possibilità caso per caso.

L'armadio contenente l'apparecchiatura di drenaggio e/o l'eventuale alimentatore dovrà essere ubicato fuori dalla sede ferroviaria.

La corrente drenata dovrà essere limitata al valore sufficiente a conferire alla struttura il potenziale di protezione secondo la Norma UNI EN 12954.

La corrente massima drenata da un impianto di drenaggio unidirezionale deve essere minore o uguale a 30 A. È possibile derogare da tale valore massimo per periodi limitati nel tempo e a seguito di accordi tra le parti non superando mai in ogni caso il valore di 100 A.

Il valore della tensione a vuoto dell'eventuale alimentatore non deve essere maggiore di 50 V<sub>cc</sub>.

La Società RFI potrà prescrivere che eventuali interferenze sulle proprie strutture, provocate dalla realizzazione dell'impianto di drenaggio dell'Ente richiedente, siano eliminate a cura e spese di quest'ultimo con opportuni provvedimenti.

In particolare la Società RFI potrà richiedere che venga ridotto il valore della corrente drenata, qualora ritenuto eccessivo o dannoso per il regolare funzionamento degli impianti ferroviari.

### II.2.2 Drenaggi elettrici su tratti di linea non equipaggiati con circuiti di binario

Il collegamento elettrico della struttura interrata al circuito di ritorno della trazione elettrica deve essere eseguito mediante attacco indiretto con foratura sull'asse neutro delle rotaie. È da escludersi qualsiasi tipo di saldatura alla rotaia.

Non è consentito il collegamento elettrico dell'impianto di drenaggio al negativo delle sottostazioni elettriche (SSE).

Il collegamento alla rotaia deve essere effettuato con cavo flessibile di rame di sezione 1x25 mm<sup>2</sup> in accordo alla norma UNI 12954.

Un apposito cippo, recante la targa di cui alla fig. 1, deve essere ubicato in sede ferroviaria, all'altezza del collegamento alla rotaia, per segnalare la presenza dell'impianto di drenaggio.





### II.2.3 Drenaggi su linee ferroviarie equipaggiate con circuiti di binario richiedenti l'isolamento di una rotaia

Il collegamento deve essere effettuato sulla rotaia non isolata con le modalità e le prescrizioni riportate al paragrafo II.2.2.

### II.2.4 Drenaggi su linee ferroviarie equipaggiate con blocco automatico


Se la linea ferroviaria è equipaggiata con blocco automatico, il collegamento elettrico della struttura interrata deve essere effettuato al centro di una coppia di connessioni induttive del circuito di binario.

Sul collegamento di drenaggio devono essere inseriti un diodo opportunamente dimensionato ed una impedenza del valore di 5 Ohm a 50 Hz del tipo omologato dalla Società RFI.

La corrente massima ammissibile sulla impedenza in serie sul collegamento di drenaggio è di 100 A; di conseguenza la stessa deve essere protetta da un fusibile opportunamente dimensionato.

L'impedenza, il diodo e i fusibili costituiscono i principali componenti di uno speciale armadio di collegamento, da installare in sede ferroviaria.

Tale armadio, delle dimensioni riportate in fig. 2, è stato inserito a catalogo alla Cat. 846 Progr. 950.



Peso non superiore a kg 170

Fig. 2 - Armadio di collegamento



COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE

PROCEDURA OPERATIVA SUBDIREZIONALE

RFI TC PS IFS 621 A

pag. 10 di 25

In particolare l'armadio di collegamento deve essere fissato su apposito basamento in cemento da realizzare in sede ferroviaria, all'altezza dei collegamenti elettrici al circuito di ritorno TE ed alla massima distanza possibile dalla più vicina rotaia (di norma maggiore di 3 m). All'esterno dell'armadio deve essere applicata la targa indicatrice di cui alla fig. 1.

La messa a terra dell'apparecchiatura di collegamento e dell'armadio metallico deve essere di norma eseguita con un collegamento breve ad uno o più dispersori propri con resistenza verso terra minore di 10 Ohm.

Nel caso in cui non fosse possibile l'installazione a distanza maggiore di 3 m dalla proiezione verticale dei conduttori d'energia, l'armadio di collegamento deve essere messo a terra secondo la normativa RFI vigente, che regolamenta la materia.

In ogni caso l'impianto di terra sarà censito e verificato periodicamente dal personale RFI, secondo quanto stabilito dalla "Normativa per la Manutenzione e i Lavori sugli Impianti Elettrici" ed. 1994 e successivi aggiornamenti.

L'accesso agli armadi contenenti le apparecchiature in questione è consentito al solo personale RFI autorizzato.

Dagli armadi suddetti è possibile derivarsi con tre collegamenti, a monte di fusibili da 36 A, come rappresentato in fig. 3.




Fig. 3 - Schema elettrico dell'armadio di collegamento

Di conseguenza ogni Ente richiedente potrà avere a disposizione un modulo, la cui corrente massima dovrà essere limitata a 30 A, mediante un fusibile da installare a cura del Richiedente stesso, nell'armadio contenente l'apparecchiatura di drenaggio unidirezionale ubicato fuori della sede ferroviaria (ved. fig. 4).




Fig. 4 - Impianto di drenaggio su linee attrezzate con B.A. con collegamento al centro della connessione induttiva

Sarà possibile derogare da tale valore massimo per periodi limitati nel tempo e a seguito di accordi tra le parti, richiedendo l'utilizzo di più moduli da 30 A, ma non superando mai in ogni caso il valore di 100 A (tre moduli).

Nei casi in cui l'ubicazione della struttura su cui si realizza il drenaggio unidirezionale risulti molto distante dalle coppie di connessioni induttive del circuito di binario, l'impedenza di cui sopra può essere utilizzata per il collegamento ai binari secondo lo schema di cui alla fig. 5, in alternativa alla connessione induttiva per il ritorno in SSE già utilizzata in precedenza. Per questa utilizzazione la barretta di commutazione sita nella parte superiore dell'apparecchiatura di collegamento dovrà essere spostata dalla sua normale posizione CI alla posizione 1.

In ogni caso non si potrà realizzare più di un impianto di drenaggio con collegamento alle rotaie, tramite la suddetta impedenza, per ogni sezione di blocco.

Il collegamento al centro delle connessioni induttive o alle rotaie deve essere effettuato con cavo flessibile di rame di sezione  $1 \times 25 \text{ mm}^2$  in accordo alle Norme UNI EN 12954.

La connessione alle rotaie deve essere eseguita con le modalità indicate al par. II.2.2.

Sulle linee equipaggiate con blocco automatico gli impianti di drenaggio con alimentatore possono essere realizzati solo se la linea ferroviaria è equipaggiata anche con Rds (rilevatori di squilibrio), in questo caso gli alimentatori necessari per l'esecuzione di tali impianti devono essere preventivamente approvati dalla RFI S.p.A..




Fig. 5 - Impianto di drenaggio su linee attrezzate con BA con collegamento al binario

### IL3 MANUTENZIONE E VERIFICHE

Per gli aspetti manutentivi si dovrà fare riferimento alla "Normativa per la Manutenzione e i Lavori sugli Impianti Elettrici" ed. 1994, settore Trazione Elettrica, ente TE-931 (drenaggio elettrico) e ai successivi aggiornamenti.

Per quanto riguarda le misure di potenziale eseguite in accordo al DM 2445/71 sugli impianti di protezione catodica relativi alle strutture interrate in attraversamento o parallelismo con linee ferroviarie della Società RFI, gli Enti che eseguono l'acquisizione del valore di potenziale con strumentazione a microprocessore, sia portatile sia stazionaria, proveniente da un sistema di telesorveglianza, possono adottare un intervallo di elaborazione non maggiore di 1 minuto, fermo restante il tempo di campionamento non maggiore di 1 secondo, in accordo alla Norma UNI 10950.



COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER DRENAGGI UNIDIREZIONALI  
TRA STRUTTURE METALLICHE INTERRATE  
E CIRCUITO DI RITORNO TE  
DI LINEE FERROVIARIE ELETTRIFICATE

PROCEDURA OPERATIVA SUBDIREZIONALE

RFI TC PS IFS 621 A

pag. 13 di 25

## **PARTE III**

# **ALLEGATI**

**III.1 - Schema di Contratto da stipulare tra Ente richiedente e RFI**

**III.2 - Quadro dei rimborsi per gli oneri sostenuti da RFI**

**III.3 - Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996**

### III.1 - SCHEMA DI CONTRATTO

## METROPOLIS S.p.A. SEDE DI

### CONTRATTO

#### F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA-SOCIETA' PER AZIONI, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 23.693.367.060,00 i.v., iscritta al n° 7847/92 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 758300, cod. fisc. 01585570581 e P. IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene la Struttura Territoriale di ..... di METROPOLIS SPA Società per le Valorizzazioni e Diversificazioni Patrimoniali con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 103.291.379,82 interamente versato, iscritta al n° 18/92 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 741956, cod. fisc. e P. IVA 04207001001, (di seguito denominata Metropolis) -cui RFI, con Contratto di Gestione del 9/3/1999 ha affidato Mandato con Rappresentanza, tra l'altro, per la gestione negoziale degli attraversamenti e parallelismi ferroviari e per la stipula degli Atti relativi- nella persona del ..... nato/a a ..... il ..... nella sua qualità di Responsabile della Struttura Territoriale di cui sopra in virtù dei poteri conferitigli

#### E

....., (di seguito denominato Richiedente) con sede legale in ..... , iscritto al n° ..... del ..... , cod. fisc. il n ..... e P. IVA n ..... e per esso il/la ..... nato/a a ..... il ..... nella sua qualità di ..... come risulta dal documento conservato agli atti presso la Struttura territoriale di Metropolis di ..... , per regolare i rapporti derivanti dall'esecuzione di un drenaggio elettrico tra la struttura metallica interrata costituita da ..... ed il circuito di ritorno della linea ferroviaria ..... equipaggiata/non equipaggiata con blocco automatico, in corrispondenza della progressiva chilometrica .....

Premesso che:

Il Richiedente ..... con sede in .....  
Via ....., ha presentato domanda alla Sede territoriale di .....  
con nota n° ..... in data ..... per ottenere il consenso ad usufruire di un collegamento per  
drenaggio elettrico unidirezionale/con alimentatore, fra la struttura metallica interrata costituita da  
..... ed il circuito di ritorno della trazione elettrica della linea ferroviaria  
..... al km .....

- il consenso al collegamento suddetto viene fornito subordinatamente al rispetto della vigente Procedura per l'esecuzione di "Collegamenti elettrici per drenaggi unidirezionali tra strutture metalliche interrate e circuito di ritorno TE di linee ferroviarie elettrificate" della Società RFI e delle condizioni e prescrizioni indicate nei successivi articoli;
- l'impianto per il collegamento di cui sopra sarà eseguito a cura della RFI, ma a spese del Richiedente con le modalità specificate nei successivi articoli;
- il Richiedente si impegna a tenere la RFI sollevata ed indenne da ogni pretesa presente e futura da parte di terzi, che sia conseguenza della realizzazione del collegamento in questione, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- il Richiedente dichiara di accettare, senza eccezioni di sorta, le modalità e condizioni qui di seguito specificate, obbligandosi alla loro integrale osservanza;
- le parti contraenti intendono far risultare tali accordi da regolare atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

*(Descrizione degli elaborati)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e contestuale del presente atto.

Le opere da eseguire e le caratteristiche delle apparecchiature costituenti il drenaggio di che trattasi sono indicate nella documentazione di progetto -a carico del Richiedente- che si allega, con/senza il visto per presa d'atto del Comitato Tecnico Territoriale dell'A.P.C.E. (Associazione Protezione Corrosioni Elettrolitiche) competente. Detta documentazione è costituita da:

- n. .... elaborati tecnici esecutivi del progetto;
- planimetria riportante la struttura metallica;
- relazione sulle misure elettriche effettuate (eventuale);
- n. .... diagrammi delle grandezze elettriche registrate (eventuali);
- .....

Ogni variazione o modifica da apportare all'impianto costituente il drenaggio suddetto dovrà essere preventivamente approvata dalla RFI S.p.A., a suo insindacabile parere e fatta risultare da apposita appendice al presente Atto.

## **ARTICOLO 2** *(Competenza nei lavori)*

I lavori in sede ferroviaria per la realizzazione del collegamento (compresa la fornitura e la posa in opera di adeguata segnaletica atta ad individuarne l'ubicazione), o l'adeguamento dello stesso, la manutenzione, l'eventuale modifica o rimozione del collegamento di drenaggio in oggetto, nonché tutti i lavori di ripristino della sede ferroviaria stessa, sono eseguiti, previo accordo fra le Parti, a cura della RFI S.p.A., ma a spese del Richiedente come previsto al successivo articolo 4.

A seguito della costruzione dell'impianto di drenaggio unidirezionale di cui all'oggetto, la RFI S.p.A. provvede altresì, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per adeguare gli impianti ferroviari alla normativa vigente e futura.

## **ARTICOLO 3** *(Dichiarazione di intenti)*

I tecnici del Richiedente, a ciò formalmente preposti, per eseguire in sede ferroviaria controlli e misure elettriche, dovranno ottenere l'autorizzazione della Sede territoriale FS ed essere accompagnati da agenti incaricati dalla RFI.

Previa intese tra le parti ed appena realizzato il collegamento, incaricati della RFI S.p.A., in contraddittorio con i tecnici del Richiedente muniti di idonei apparecchi registratori, verificheranno il buon funzionamento dell'impianto (con la misura e la registrazione dei parametri elettrici nell'arco delle ventiquattro ore) e la corrispondenza con la documentazione tecnica di progetto.

A seguito di detta verifica viene redatto, a firma di Funzionari responsabili delle Parti, un verbale di regolare esecuzione dell'impianto di drenaggio con i valori dei parametri elettrici misurati.

Tutti gli oneri relativi alla suddetta verifica, compresa la fornitura e l'approntamento degli strumenti necessari alle misurazioni, sono a carico del Richiedente e sono già compresi nelle somme di cui al successivo art. 4.

Il Richiedente, successivamente all'attivazione dell'impianto di drenaggio unidirezionale, deve controllare, a propria cura e spesa, l'apparecchiatura di drenaggio in accordo alla norma UNI 10362, comunicando annualmente l'esito dei controlli alla Sede territoriale RFI competente.

Lo stesso deve permettere ai tecnici RFI di consultare i resoconti delle verifiche effettuate, ogni qualvolta lo richiedano.



La RFI S.p.A. avrà la facoltà di controllare in qualsiasi momento, previo accordo tra le Parti, le apparecchiature di drenaggio collegate e di misurare i parametri elettrici di funzionamento, con l'assistenza dei tecnici qualificati dell'Ente richiedente.

#### **ARTICOLO 4**

*(Rimborso per oneri ed occupazione pertinenza ferroviaria)*

A titolo di rimborso degli oneri cui la RFI andrà incontro per l'esecuzione, l'adeguamento e/o la gestione del collegamento come indicato nell'art. 2, il Richiedente ha versato alla RFI, Sede Territoriale di ..... la somma di € ..... (v. allegato 1) ..... + IVA di cui €.....+ IVA per primo impianto ed €.....+ IVA per canone corrispondente ai maggiori oneri di carattere continuativo nonché per occupazione della pertinenza ferroviaria.

Nel caso non si tratti della richiesta di realizzazione di un nuovo collegamento (1<sup>a</sup> richiesta), ma del rinnovo mediante stipula del contratto novennale in scadenza, si dovrà prevedere il solo rimborso delle spese per gli interventi e per i canoni gravanti sull'impianto esistente (v. allegato 1). I versamenti sono effettuati sul conto corrente postale n° 16527012 intestato a Rete Ferroviaria Italiana (ex FS SpA) Contratti Attraversamenti e Parallelismi ferroviari P.zza della Croce Rossa 1-00161 Roma oppure *sul c/c aperto presso la Banca del Fucino, n° 13021580-6 ABI 3124 CAB 3210 intestato a Rete Ferroviaria Italiana (ex FS SpA) - Tesoreria Operativa di Roma Sedi C.li - Attraversamenti*.

Le spese relative al bollo (*nel caso che la controparte non sia né lo Stato né un Ente ad esso equiparato*) sono a carico del Richiedente. I relativi importi sono stati versati tramite (*è possibile il versamento su c/c acceso presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino locale la cui contabile dovrà essere consegnata a Metropolis all'atto della stipula o in contanti*). Anche le spese postali connesse alla fatturazione sono a carico del Richiedente.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

#### **ARTICOLO 5**

*(Caucione)*

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto il Richiedente ha costituito ..... a favore di RFI di € ..... (.....) (*tre volte il canone*) mediante ..... [Nel caso di costituzione di deposito cauzionale in denaro aggiungere: "*come risulta dalla ricevuta del CCP consegnata a Metropolis dal ..... contestualmente al presente Atto*". N.B. *La causale indicata sul bollettino stesso deve essere necessariamente "deposito cauzionale per drenaggio elettrico realizzato al km ..... della linea ferroviaria ....."*].

La cauzione stessa sarà svincolata dopo la cessazione del presente Contratto e la messa in pristino stato della proprietà ferroviaria, e zona limitrofa, a cura e spese del Richiedente -o a sue sole spese nel caso che i lavori debbano essere eseguiti da RFI a condizione che non vi siano contestazioni al riguardo e che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti al Richiedente dall'articolato del Contratto stesso, compresa la stessa messa in pristino stato. Nel caso che RFI debba rivalersi su detta cauzione e che la stessa risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI.

#### **ARTICOLO 6**

*(Inadempienze)*

Qualora la RFI accerti eventuali inadempienze agli obblighi assunti dal Richiedente con il presente Contratto e quest'ultimo non ottemperi alla regolarizzazione dopo formale invito, la RFI medesima potrà procedere, previa comunicazione scritta al Richiedente, al distacco del collegamento di drenaggio a spese del Richiedente stesso che si impegna a rimborsarle. Ciò senza l'obbligo di diffida o di procedimento giudiziario, salvo ogni altra azione per il recupero di quanto altro fosse dovuto a qualsiasi titolo, in dipendenza di quanto convenuto con il presente atto e delle inadempienze da parte del Richiedente stesso. Il mancato pagamento di quanto previsto dal presente articolo produrrà la risoluzione del Contratto, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 7**

*(Modifiche)*

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura all'opera oggetto del presente Atto, il Richiedente si obbliga, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse.

Eventuali modifiche domandate dal Richiedente, dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi rimborsi a carico del Richiedente stesso.

## **ARTICOLO 8**

*(Decorrenza e durata)*

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre ..... (31 dicembre dell'ottavo anno successivo, oltre la frazione di quello in corso) con rinnovo per ulteriori periodi novennali e stipula di nuovi Atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza. Il Richiedente, nell'evenienza di disdetta, si obbliga a rimettere in pristino stato la proprietà ferroviaria, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni che saranno date da RFI e rinuncia al rimborso dell'eventuale rateo del canone annuo già versato. Sono a carico del Richiedente le spese che RFI sosterrà in tale evenienza. Il relativo rimborso avverrà in forma anticipata, salvo conguaglio a lavori ultimati, verificati e verbalizzati.

In caso di inadempienza, RFI potrà provvedere direttamente ai lavori di ripristino ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi sulla cauzione costituita e quindi, in caso di insufficienza della stessa, su quanto verrà corrisposto dal Richiedente dietro specifica richiesta avanzata da RFI allo stesso.

## **ARTICOLO 9**

*(Trasferimento diritti)*

Il consenso oggetto del presente Contratto non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedere ad altri in tutto od in parte senza il preventivo assenso scritto di RFI che, in tale evenienza, non restituirà le somme già corrisposte dal Richiedente stesso.

Il mantenimento del consenso stesso dovrà comunque essere regolamentato da un nuovo Atto tra RFI ed il subentrante, le cui clausole si adegueranno a quelle ferroviarie vigenti all'epoca per interferenze della medesima tipologia.

## **ARTICOLO 10**

*(Interessi di mora)*

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra il tasso degli interessi di mora sarà quello corrispondente al "prime rate" rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana e vigente all'atto della costituzione in mora, maggiorato di quattro punti. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno dalla trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti solo nel caso che gli stessi superino € 2,58 (duevirgolacinquantotto).

## **ARTICOLO 11**

*(Domicilio fiscale e sede amministrativa)*

Il Richiedente dichiara il proprio domicilio fiscale in.....  
con il n. .... di codice fiscale.

Agli effetti amministrativi il Richiedente dichiara la propria sede in .....  
Via .....n. .... con l'intesa che ove questa venisse a mancare, la sede si  
intenderà trasferita presso il Municipio di .....

Metropolis dichiara il proprio domicilio fiscale in .....  
con il n. .... di partita IVA.

**ARTICOLO 12**  
*(Foro competente)*

Le Parti contraenti convengono inoltre che per le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dal  
presente Contratto, è competente il Foro di .....

**ARTICOLO 13**  
*(Spese di stipulazione e scritturazione)*

Le spese di stipulazione, scritturazione e riproduzione delle copie occorrenti del presente Atto  
sono a carico del Richiedente.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto, sono sostenuti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei  
corrispettivi pattuiti.

Le parti dichiarano che a tutti gli effetti di legge le prestazioni oggetto del presente Atto vengono  
effettuate nell'esercizio d'impresa giusto l'articolo 4 del DPR 26/10/1972, n.633 e che quindi esse, ai  
sensi dell'art. 1 del DPR medesimo, sono soggette all'IVA.

Pertanto, essendo il presente Contratto stipulato per scrittura privata e le prestazioni in esse  
previste soggette all'IVA il presente Atto, ai sensi dell'art.5 del DPR 26/4/1986, n.131, è esente dalla  
formalità della registrazione, salvo il caso d'uso. Ove ne venisse richiesta la registrazione, lo stesso sarà  
assoggettato al pagamento dell'imposta fissa come previsto all'art. 40 del citato decreto.

**ARTICOLO 14**  
*(Clausola risolutiva)*

Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso  
imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e  
comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Richiedente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente.

#### **ARTICOLO 15**

*(Informativa ai sensi della legge n° 675/1996)*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, il Richiedente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'informativa resa da Metropolis, nella sua qualità di gestore dei dati, di cui all'allegato 8.

Pertanto il Richiedente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11, 20 e 22 della citata legge, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte del gestore di dati il trattamento dei dati personali in duo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.

#### **ARTICOLO 16**

*(Validità ed efficacia)*

Il presente Atto è fin da ora valido ed impegnativo per entrambi le Parti contraenti.

Redatto in triplice originale in bollo, di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l'Ufficio di Registro, in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 1341 CC il/la sottoscritto/a .....  
dichiara espressamente di approvare gli artt. 4, 6, 7, 9, 10 e 12 del presente Contratto.

....., li.....

Per.....

(Firmato).....

Per Metropolis SpA

(Firmato).....

## **III.2 - QUADRO DEI RIMBORSI PER GLI ONERI SOSTENUTI DA RFI**

(IMPORTI RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI FINO A SETTEMBRE 2003)

Rimborso delle spese relative all'esecuzione dell'impianto, alla manutenzione ed al canone per l'intera durata del Contratto - Il Canone è dovuto ai maggiori oneri di carattere continuativo che la RFI S.p.A. incontra per l'esistenza del collegamento di drenaggio nonché quale remunerazione dell'occupazione del suolo ferroviario.

Gli importi in euro da rimborsare anticipatamente da parte dell'Ente richiedente per ogni collegamento da 30 A, calcolati per i contratti stipulati fino a settembre 2003, sono i seguenti:

### **COLLEGAMENTO DI DRENAGGIO A LINEE RFI SENZA B.A.**

Per i nuovi impianti € 2.073 (duemilasettantatre) di cui:

- € 864 (ottocentosessantaquattro) per esecuzione del collegamento;
- € 633 (seicentotrentatre) per interventi e verifiche nei nove anni;
- € 576 (cinquecentosettantasei) per canoni.

Per il rinnovo degli impianti esistenti € 1.209 (milleduecentonove) di cui:

- € 633 (seicentotrentatre) per interventi e verifiche nei nove anni;
- € 576 (cinquecentosettantasei) per canoni.

### **COLLEGAMENTO DI DRENAGGIO A LINEE RFI CON B.A.**

#### **- CON ALLACCIO AL CENTRO DI UNA COPPIA DI CONNESSIONI INDUTTIVE**

Per i nuovi impianti € 4.894 (quattromilaottocentonovantaquattro) di cui:

- € 1.151 (millecentocinquantuno) per esecuzione del collegamento;
- € 1.728 (millesettecentoventotto) per oneri relativi all'apparecchiatura di collegamento;
- € 864 (ottocentosessantaquattro) per interventi e verifiche nei nove anni;
- € 1.151 (millecentocinquantuno) per canoni.

Per il rinnovo degli impianti esistenti € 2.015 (duemilaquindici) di cui:

- € 864 (ottocentosessantaquattro) per interventi e verifiche nei nove anni;
- € 1.151 (millecentocinquantuno) per canoni.

#### **- CON ALLACCIO AL BINARIO**

Per i nuovi impianti € 6.911 (seimilanovecentoundici) di cui:

- € 1.440 (millequattrocentoquaranta) per esecuzione del collegamento;
- € 3.456 (tremilaquattrocentocinquantasei) per oneri relativi all'apparecchiatura di collegamento;
- € 864 (ottocentosessantaquattro) per interventi e verifiche nei nove anni;
- € 1.151 (millecentocinquantuno) per canoni.

Per il rinnovo degli impianti esistenti € 2.015 (duemilaquindici) di cui:

- € 864 (ottocentosessantaquattro) per interventi e verifiche nei nove anni;
- € 1.151 (millecentocinquantuno) per canoni.

Tutti gli importi, saranno rivalutati annualmente sulla base della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo anno, rispetto all'indice di ottobre precedente l'anno trascorso.

I nuovi importi saranno comunicati annualmente sul territorio.

Tutti gli importi sono soggetti all'IVA e alla maggiorazione del 10 % per spese generali.

Come già stabilito con la nota RE/ST.IE.S/009/478 del 6/5/98 e previsto nello statuto dell'APCE (Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche) a cui anche RFI è associata, i Soci di detta Associazione sono esonerati dal pagamento delle quote previste per i canoni.

Metropolis S.p.A. (definita nel Contratto di Gestione del marzo 1999 "mandataria con rappresentanza" per la gestione negoziale degli attraversamenti e parallelismi ferroviari), che ha partecipato per la parte di competenza alla stesura di questo documento, dovrà garantire l'univocità di rapporti con gli Enti terzi.

### **III.3 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/1996**

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 regola la riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, cit. legge, e con riferimento a tutte le informazioni qualificabili come dati personali, fornite anche verbalmente in passato e che saranno fornite in futuro in relazione al rapporto di cui al presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- per dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente stabilite;
- per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali ecc.;
- per la gestione dell'eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società.

I dati saranno trattati sia su supporti cartacei sia mediante elaborazioni automatizzate, secondo modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento ed il successivo trattamento di tali dati sono necessari per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

I dati non vengono diffusi ma potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- personale incaricato delle operazioni del trattamento;
- soggetti che svolgano specifici incarichi per conto dell'azienda (in materia di tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, servizi informatici, contenzioso);
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto.

In relazione al trattamento dei dati personali, il Richiedente gode dei diritti stabiliti dall'art. 13 della legge n. 675/1996, del quale qui di seguito si riporta integralmente il testo:

#### **Art. 13.**

*(Diritti dell'interessato)*

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
- c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
  - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
  - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
  - 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



- e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Titolare del trattamento dei dati personali del rappresentante del Richiedente è Metropolis S.p.A., avente sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.